



Determinazione n. 175 del 19 dicembre 2023

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto per la realizzazione di opere di cui alla categoria OS7 all'Impresa Luigi Cascarano Costruzioni S.R.L. con sede in Corato (BA) viale A. Diaz, n. 4/A, P.I. 05311450729, a seguito dell'aggiudicazione con delibera n. 902 del 03/08/2023 dell'intervento denominato: "Lavori di Ampliamento del reparto di terapia intensiva neonatale ed umanizzazione del pronto soccorso "Lotto B" - Presidio Sant'Anna in via Ravona, n. 20 - San Fermo della Battaglia (COMO)" all'Impresa Perrone Global Service di Corato (BA).

CUP: F64E20000840002

CIG: 988072368F

L'anno 2023, addì 19 del mese di dicembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE VICARIO

Richiamata la sotto elencata normativa:

- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33) e dalla legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022);

Premesso che:

- con deliberazione n. 902 del 3 agosto 2023, questa ASST Lariana ha affidato i "Lavori di Ampliamento del reparto di terapia intensiva neonatale ed umanizzazione del pronto soccorso "Lotto B" - Presidio Sant'Anna in via Ravona, n. 20 - San Fermo della Battaglia (COMO)" all'Impresa PERRONE GLOBAL SERVICE SRL, con sede a Corato (BA), via L. Cadorna, 11, P.I. 03849260728, che ha offerto uno sconto del 17,125%, sull'importo posto a base di gara, rideterminando lo stesso in € 1.314.435,38 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 30.522,57 e così per un totale complessivo contrattuale di € 1.344.957,95 oltre IVA 10%;
- in data 27/09/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'intervento de quo, registrato al n. di protocollo 59238;
- la citata Impresa PERRONE GLOBAL SERVICE SRL, con istanza, completa dei relativi allegati, pervenuta in data 13/12/2023, registrata al protocollo al n. 76816 del 14/12/2023, agli atti, ha

richiesto di autorizzare al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, così come previsto dal disciplinare di gara e dichiarato nel DGUE presentato in sede di gara, l'Impresa Luigi Cascarano Costruzioni S.R.L. con sede in Corato (BA) viale A. Diaz, n. 4/A, P.I. 05311450729 per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- parte delle lavorazioni dell'appalto comprese nella categoria OS7 per un importo di € 80.000,00;

Visti:

- la documentazione prodotta dalla ditta richiedente relativa al soggetto subappaltatore proposto, pervenuta con PEC registrata al n. di protocollo 76816 del 14/12/2023:
 1. MODELLO 4.A_DOMANDA SUBAPPALTO
 2. MODELLO 4.B_DGUE
 3. MODELLO 4.C_MODULO CONFLITTO INTERESSI
 4. MODELLO 4.E DICHIARAZIONE SUBAPPALTATORE
 5. DICHIARAZIONE MOD. DM10
 6. CONTRATTO SUBAPPALTO
 7. Durc20231226
 8. VisuraCameraLeLCCsrl20231121
- l'esito dell'istruttoria condotta dal RUP, arch. Marco Sebastiano Milella, protocollo n. 77845 del 18/12/2023, di cui all'allegato 1) al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'appendice contrattuale inviata dall'Appaltatore in data 19/12/2023, agli atti, (protocollo n. 0077956.19-12-2023, con la quale lo stesso Appaltatore ha precisato che la richiesta di subappalto è da intendersi riferita alle lavorazioni dell'intero appalto e non del solo reparto di terapia intensiva neonatale;
- dato atto, con riferimento all'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs 50/2016, che il subappaltatore, con apposita clausola contrattuale fra le parti contenuta nell'art. 4 del contratto di appalto, ha espressamente rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, in forza di quanto enunciato nel COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 25 novembre 2020, recante: *"Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa"*;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore da parte della Stazione Appaltante e del subappaltatore da parte dell'Appaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, pena la sospensione del successivo pagamento a suo favore per quanto attiene alla parte relativa alle lavorazioni effettuate in subappalto;
- verificato che, conformemente a quanto stabilito dal comma 9, dell'articolo 3, della legge 136/2010, le parti si impegnano al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- dato atto che si procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal subappaltatore, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il DURC, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento, arch. Marco Sebastiano Milella, Dirigente incardinato nella S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, resa ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in calce al presente atto, con la quale si conferma la legittimità formale e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 975 del 29 settembre 2022 è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto l'arch. Marco Sebastiano Milella, Dirigente incardinato nella S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di prendere atto dell'istruttoria condotta dal RUP, arch. Marco Sebastiano Milella (ns. protocollo n.

Determinazione n. 175 del 19 dicembre 2023

Foglio 2

77845 del 18/12/2023), di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'appendice contrattuale inviata dall'Appaltatore in data 19/12/2023, agli atti, (protocollo n. 0077956.19-12-2023, con la quale lo stesso Appaltatore ha precisato che la richiesta di subappalto è da intendersi riferita alle lavorazioni dell'intero appalto e non del solo reparto di terapia intensiva neonatale;
3. di autorizzare, pendenti verifiche, l'Impresa Luigi Cascarano Costruzioni S.R.L. con sede in Corato (BA) viale A. Diaz, n. 4/A, P.I. 05311450729, dietro condizione risolutiva in funzione dell'esito degli accertamenti d'ufficio, a eseguire in subappalto:
 - parte delle lavorazioni comprese nella categoria OS7 per un importo di € 80.000,00 per l'intervento denominato: "Lavori di Ampliamento del reparto di terapia intensiva neonatale ed umanizzazione del pronto soccorso "Lotto B" - Presidio Sant'Anna in via Ravona, n. 20 - San Fermo della Battaglia (COMO)";
4. di dare atto che è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore da parte della Stazione Appaltante e del subappaltatore da parte dell'Appaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, pena la sospensione del successivo pagamento a suo favore per quanto attiene alla parte relativa alle lavorazioni effettuate in subappalto;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento sono depositati presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
vicario
f.to Arch. Marco Sebastiano Milella

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Arch. Marco Sebastiano Milella
Referente per l'istruttoria: Arch. Elena Lo Jacono



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

Dipartimento Amministrativo

Direttore: avv. Gabriella Ceraulo

Gestione Tecnico Patrimoniale

Direttore: ing. Ivan Cecco

Segreteria 031.585.4757 - Fax 031.585.9875

segreteria.tecnico@asst-lariana.it

Spett.le Società

PERRONE GLOBAL SERVICE SRL

v. L. Cadorna, 11

Corato (BA)

P.I. 03849260728

PEC: perrone.ass@hitechmail.it

p.c. Al Direttore dei Lavori

Arch. Sergio Carangelo**Keller Associati SRL**

via A. Inganni, 82

Milano

P.I. 05974460965

PEC: milano@pec.kellerassociati.it

OGGETTO: <PROGETTO UMANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO (LOTTO B) ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL PRESIDIO SANT'ANNA IN VIA RAVONA, 20 – A SAN FERMO DELLA BATTAGLIA – 22042 COMO (CO)> - CUP F64E20000840002 - CIG: 988072368F– ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA DI SUBAPPALTO PERVENUTA IN DATA 13/12/2023, Prot. n. 76816 del 14/12/2023

Con riferimento all'istanza di subappalto pervenuta da parte di codesta Spettabile Società Perrone Global Service srl, in data 13/12/2023 alle ore 19:29, registrata al protocollo di questa ASST al n. 76816 del 14/12/2023, e ai documenti a essa allegati, con la quale codesta Spettabile Impresa ha chiesto di affidare parte dell'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria scorporabile OS7, per un importo di € 80.000,00, all'Impresa Luigi Cascarano Costruzioni S.R.L. con sede in Corato, viale A. Diaz, n. 4/A, P.I. 05311450729, si rappresenta quanto segue.

Dato atto che l'Appalto in oggetto soggiace ai dettami del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e premesso che:

- l'intervento in oggetto ricomprende lavorazioni della categoria OS7 per un importo complessivo di € 289.662,60, come esplicitato nel Capitolato Speciale di Appalto Amministrativo all'art. 5 – *Categorie di lavorazioni omogenee* e nel disciplinare di gara all'art.7 *Valore dell'appalto e categorie dei lavori*, di cui si riporta la tabella riassuntiva:

CATEGORIA SOA	IMPORTO	CLASSE
OG1	€ 104.523,11	I
OS3	€ 131.695,93	I
OS28	€ 229.301,67	I

OS30	€ 351.174,77	II
OS18-A	€ 161.136,01	I
OS6	€ 154.424,19	I
OS7	€ 289.662,60	II
ARREDI E ATTREZZATURE	€ 194.650,00	
TOTALE	€ 1.616.568,28	

- le quote massime eseguibili in subappalto sono quelle previste dal Disciplinare di gara all'art. 14.2 - *Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica*, ove è prevista la possibilità, per le categorie scorporabili, fra cui la categoria OS7, di subappaltare il 100% delle lavorazioni;

Verificato che:

- l'istanza rientra nella casistica di cui all'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la documentazione pervenuta in data 13/12/2023 alle ore 19:29, registrata al protocollo di questa ASST al n. 76816 in data 14/12/2023, è da ritenersi completa con esclusione di quanto di seguito evidenziato;
- le opere rientranti nelle categorie OS7 sono state indicate come appartenenti alla categoria scorporabile in sede di progetto e dichiarate subappaltabili al 100% all'atto dell'offerta presentata da codesta Spettabile Società Perrone Global Service srl;
- l'importo del subappalto richiesto per la categoria OS7 rientra nei limiti previsti dal disciplinare di gara, dal contratto e dall'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la società Impresa Luigi Cascarano Costruzioni S.R.L. con sede in Corato, viale A. Diaz, n. 4/A, P.I. 05311450729 ha dichiarato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90, del D.P.R. n. 207/2016 e ha dichiarato il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80, del D.Lgs n. 50/2016;
- il documento unico di regolarità contributiva n° prot. NAIL_40015259, valido fino al 26/12/2023, dimostra la regolarità contributiva della Impresa Luigi Cascarano Costruzioni S.R.L.;

Tutto ciò premesso e verificato, si comunica di poter procedere con il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, in pendenza dell'esito delle verifiche dei requisiti tecnici e amministrativi del subappaltatore.

Al fine di ogni utile orientamento e concorso, preme, inoltre, segnalare quanto segue.

L'istanza di subappalto e la documentazione ad essa allegata, pur riferendosi correttamente all'appalto identificato con CUP F64E20000840002 e CIG: 988072368F, relativo all'opera denominata: <PROGETTO UMANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO (LOTTO B) ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL PRESIDIO SANT'ANNA IN VIA RAVONA, 20 – A SAN FERMO DELLA BATTAGLIA – 22042 COMO (CO)>, citano, quale ambito di intervento, la sola terapia intensiva neonatale (TIN). Posto che l'importo complessivo della categoria OS7 relativo alla sola TIN, come evincibile dall'art. 5 – *Categorie di lavorazioni omogenee* del Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo, corrisponde a soli € 5.920,98 al lordo dello sconto contrattuale, e che la domanda di subappalto è stata richiesta per un importo di € 80.000,00, si ritiene che il riferimento alla sola TIN sia evidentemente da considerarsi mero errore materiale di compilazione da parte di Codesta Spettabile Impresa. Pertanto, visti i tempi ristretti per formalizzare l'autorizzazione al subappalto (si rammenta che

Codesta Spettabile Impresa ha comunicato a questa ASST che la data di effettivo inizio dei lavori è il 20/12/2023 solo in data 06/12/2023 con PEC registrata al protocollo di questa ASST al n. 75390 del 07-12-2023 e che l'istanza di subappalto è pervenuta solo in data 13/12/2023 alle ore 19:29, registrata al protocollo di questa ASST al n. 76816 del 14/12/2023) lo scrivente RUP ha ritenuto di non respingere l'istanza di subappalto pervenuta ma di autorizzare il subappalto ferma restando la precisazione che il subappalto è concesso a valere sull'intero appalto e non con il solo riferimento alla TIN.

Al fine di formalizzare quanto sopra deve essere presentata entro le ore 12.00 di domani martedì 19 dicembre 2023 apposita appendice al contratto di subappalto, recante tutti gli identificativi dell'appalto, precisante che l'importo delle opere in subappalto è riferito all'intero appalto.

Nella medesima appendice deve essere contenuta una clausola relativa all'obbligo del rispetto anche da parte del subappaltatore del Patto di Integrità predisposto da ASST Lariana e accettato dall'Appaltatore in sede di offerta.

Inoltre, con riferimento all'art. 4 del Contratto di subappalto – *Contabilizzazione e pagamenti*, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Subappaltatore, si prende atto e si accetta l'espressa rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, come previsto dal COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 25 novembre 2020, recante: "*Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa*". Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di produrre, entro 20 giorni dall'avvenuta liquidazione di ogni pagamento da parte della Stazione Appaltante, le fatture quietanzate dal Subappaltatore per i pagamenti ricevuti. Qualora l'Appaltatore non produca dette fatture quietanzate si avverte che dal SAL successivo verrà detratta la quota relativa alle attività svolte dal subappaltatore. Si rammenta l'obbligo di riportare su tutte le fatture emesse anche dal subappaltatore i codici identificativi dell'appalto CIG e CUP.

Inoltre, con riferimento all'art. 3 del Contratto di subappalto – *Importo del contratto*, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Subappaltatore, nel quale è esplicitata una quantificazione della manodopera in subappalto di € 50/ora, pertanto superiore al costo della manodopera contrattuale, si precisa che il comma 14, dell'art. 105, del D.Lgs 50/2016 prevede che "*Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, ... omissis*". In sostanza la Stazione Appaltante ha l'obbligo di verificare che il trattamento economico applicato dal subappaltatore ai lavoratori non sia inferiore al trattamento economico che avrebbe garantito l'Appaltatore. Lo scrivente RUP, pertanto, non entra nel merito degli accordi di natura economica intervenuti fra il subappaltatore e l'Appaltatore, fermo il rispetto dei contenuti del predetto comma 14, dell'art. 105, del D.Lgs 50/2016.

Inoltre, con riferimento alle premesse della comunicazione giunta tramite PEC in data 13/12/2023 alle ore 19:29, registrata al protocollo di questa ASST al n. 76816 del 14/12/2023, con la quale codesto Spettabile Appaltatore afferma che "*La Scrivente continua a non condividere l'interpretazione fornita da Codesta Stazione Appaltante relativamente all'asserita omessa indicazione in sede di offerta della volontà di subappaltare le opere di categoria OG1. Come già ampiamente discusso, i lavori di tale ultima categoria sono ricompresi, come evincibile dal disciplinare di gara e dagli atti ad esso allegati, all'interno della categoria prevalente OG11, di talché, l'espressa volontà di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 non può che ritenersi estesa anche alle lavorazioni di categoria OG1, ricomprese in quest'ultima.*", si ribadisce quanto scritto con precedente comunicazione registrata al n. di protocollo 75964/2023, ossia che le categorie che compongono l'appalto, alle quali l'Appaltatore

deve esplicitamente far riferimento in sede di presentazione dell'offerta ai fini dell'indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare, sono quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 5 – *Categorie di lavorazioni omogenee* e nel disciplinare di gara all'art.7 *Valore dell'appalto e categorie dei lavori*, chiaramente rappresentate nella tabella riportata anche nella presente nota. Altra finalità riveste la tabella con le categorie riportata all'art. 14.2 -*Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica* del disciplinare di gara, la quale definisce esclusivamente i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara.

Con riferimento alla perplessità manifestata da Codesta spettabile Impresa in relazione all'effettiva qualificazione nella categoria OS7, come esplicitato nella predetta comunicazione giunta tramite PEC in data 13/12/2023 alle ore 19:29, registrata al protocollo di questa ASST al n. 76816 del 14/12/2023, si rileva, dalla documentazione presentata in occasione della gara per l'affidamento dei lavori de quo, che Codesta Spettabile Impresa possiede certificazione SOA n. 6395/47/01 del 10/02/2023 per la categoria OG1, cl. II. Codesta Spettabile Impresa, pertanto, in virtù del principio di assorbimento delle categorie specialistiche nelle generali, indicato anche nel disciplinare di gara all'art. 14.2 per questo specifico appalto, risulta qualificata sia per la categoria OG1, cl. II che, in funzione del predetto principio di assorbimento, per le categorie OS6, cl. II e OS7, cl. II.

Distinti saluti.

Visto:

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Ivan Cecco

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Marco Sebastiano Milella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate